

**SCHEDA SU QUESTIONI PIU' RILEVANTI DEL  
DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2017 CONTENENTE  
"NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA  
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA', A NORMA DELL'ART. 1 COMMI 180  
E 181, LETTERA C) DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107"  
( a cura di Anffas Onlus)**

La Legge n. 107/2015 conosciuta come la "Buona Scuola" ha riformato il sistema di istruzione nazionale, delegando al Governo l'emanazione di tutta una serie di decreti legislativi con cui declinare i vari principi della riforma.

Propriamente l'art. 1 comma 181 lett. c) della Legge aveva previsto uno o più decreti per la "promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle modalità di comunicazione attraverso:

- 1) *la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria*
- 2) *la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione*
- 3) *l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;*
- 4) *la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica*
- 5) *la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;*
- 6) *la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;*
- 7) *la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;*
- 8) *la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;*
- 9) *la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".*

La maggior parte degli interventi inerenti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, così come sopra indicata, è stata attuata con il Decreto Legislativo n. 66/2017, che, appunto, si occupa in maniera specifica degli alunni con disabilità e della loro inclusione scolastica, anche se altre norme che impattano su questi possiamo ritrovarle anche in altri decreti legislativi, come, per esempio, quello relativo alla formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado (disciplinata nel Decreto Legislativo n. 59/2017).

Vi è da dire che tutti i decreti (e quindi, in particolare, quello poi divenuto il n. 66/2017), prima di essere definitivamente adottati dal Governo, sono stati sottoposti al parere delle commissioni parlamentari ed, in quella fase, Anffas e Fish (avendo finalmente contezza degli esatti testi all'esame, fino a quel momento mai formalmente consegnati dal Miur) hanno fatto una forte opera propulsiva (non solo attraverso le audizioni presso le commissioni parlamentari e l'incontro col Ministro Fedeli), perché i testi, all'inizio assolutamente insoddisfacenti, potessero essere corretti.

## **PRINCIPI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2017**

Oggi il testo di cui al Decreto Legislativo n. 66/2017, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.05.2017 è molto migliorato, anche se, poi, come si dirà meglio dopo, vi sono ancora alcuni punti poco convincenti, che rischiano di porre forti limitazioni o rendere vani molti principi ripresi nel decreto.

Comunque, è fondamentale considerare quanto previsto nella formulazione finale dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 66/2017 che, nell'inquadrare i principi cui si deve informare l'intero processo di inclusione scolastica, coniuga questi con i più avanzati paradigmi dell'inclusione delle persone con disabilità, siano anche bambini o adolescenti, presenti nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge n. 18/2009.

Infatti vi è la consapevolezza che ciascun alunno deve poter accedere all'educazione ed istruzione secondo i giusti e personalizzati supporti, sostegni e strategie che pongano lo stesso in condizione di pari opportunità rispetto ai suoi compagni, partendo dal suo protagonismo come Persona. Non a caso quindi si legge che occorre adottare *“strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di **CIASCUNO nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”***.

Si parte, quindi, dall'alunno che partecipa alla costruzione del suo percorso ed alla determinazione dello stesso e non da chi pensa cosa sia “meglio per quell'alunno” (anche se, poi, operativamente, nel resto del decreto c'è poco spazio a tale partecipazione in prima persona e molto per le famiglie, anche grazie agli interventi di Anffas e Fish durante i lavori parlamentari). E' la seconda volta nell'ordinamento giuridico che si parla di “autodeterminazione”, avendola prevista per la prima volta nel Decreto ministeriale del 23.11.2016 di attuazione della Legge n. 112/2016 (sul c.d. “durante noi, dopo di noi”), laddove di preciso si parla di *“supporto alla presa di decisioni”* da parte della persona con disabilità nell'individuazione del progetto di vita (art. 14 Legge n. 328/00), di cui il PEI scolastico (diviene parte integrante, come esplicitato in questo decreto sulla scuola).

E, come sopra detto, si introduce anche il concetto di ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE laddove secondo l'art. 2 della Convenzione Onu, per “accomodamento ragionevole” si intendono *“le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e*

***l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali***".

Quindi, si prevedono flessibilità, personalizzazione e mirati interventi e strategie **che portino al miglioramento della c.d. "qualità della vita" dell'alunno con disabilità**, nella consapevolezza che il percorso educativo e di crescita debba riverberare in tutti i domini della qualità della vita, assicurando anche empowerment, consapevolezza dei diritti, capacità di relazioni, accesso all'informazione, ecc..

Non a caso, poi, sempre nell'articolo 1 si dice che *l'inclusione scolastica si realizza ..... anche attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale tra scuole, famiglie ed altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio*". Il percorso educativo diviene, infatti, parte integrante del percorso di vita dell'alunno e non può essere considerata scisso da quest'ultimo, tanto che all'art. 2 del decreto si legge che *"L'inclusione scolastica è assunta attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328"*.

In tutto questo giocano un ruolo fondamentale la Famiglia e le Associazioni di riferimento, quali veri agenti positivi nella costruzione di processi di inclusione scolastica e sociale (sul ruolo della famiglia e delle Associazioni di riferimento, si dirà meglio oltre).

## **QUALI LE PRESTAZIONI E LE MODALITA' PER ASSICURARE INCLUSIONE SCOLASTICA?**

Il nucleo delle risposte a queste domande lo si ritrova specialmente negli articoli 3 e 4, garantendosi con questi ed altre previsioni presenti nel corpo del testo:

- 1) il sostegno didattico (su come garantire il sostegno didattico ed il relativo numero di ore per ciascun alunno con disabilità, si veda oltre);
- 2) l'assistenza di base ( per la fruizione dei servizi igienici, per la mobilità nel plesso scolastico, ecc..) fornita da collaboratori scolastici, tenendo conto del genere degli alunni con disabilità (n.b. il rispetto del genere è stato espressamente richiesto ed ottenuto da Anffas e Fish);
- 3) la previsione dell'adozione entro il 27 novembre 2017 di un'Intesa in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione di criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale dei profili professionali per il personale destinato all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (oggi definita "assistenza specialistica", che però varia da Regione a Regione);
- 4) il trasporto per l'inclusione scolastica;
- 5) l'accessibilità e fruibilità gli spazi fisici delle scuole e dei sussidi didattici, nonché degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica;
- 6) l'istruzione domiciliare per gli alunni che, con gravi patologie certificate , son impossibilitati a frequentare la scuola, senza più però che occorra la preventiva ospedalizzazione (ricovero in ospedale per un periodo non inferiore ai 30 giorni, come previsto oggi da note e circolari del Miur) – art. 16 del decreto;
- 7) la possibilità per il Dirigente Scolastico, nel superiore interesse dell'alunno con disabilità e dietro eventuale richiesta della sua famiglia, di proporre ai docenti di sostegno con contratto a tempo determinato ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, salvo il limite insuperabile dei 3 anni di precariato del docente, onde garantire anche un minimo di continuità didattica;

- 8) l'adozione di un sistema di valutazione ed autovalutazione dell'inclusione scolastica, all'interno del più ampio procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche con indicatori che andranno individuati secondo i seguenti criteri:
- a) livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta formativa predisposto da ciascuna scuola;
  - b) realizzazione di percorsi di personalizzazione dei percorsi dei vari alunni con disabilità;
  - c) coinvolgimento, da parte della scuola, dei vari attori sociali nell'elaborazione dei piani di inclusione e nell'attuazione di tali processi;
  - d) grado di accessibilità e di fruibilità da parte degli alunni con disabilità delle risorse, attrezzature, strutture, spazi, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

(n.b. Fish ha chiesto che siano individuati non solo **indicatori di struttura e di processo, ma anche di risultato** così come elaborati dall'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di valutare i fattori specifici di successo/ insuccesso dei percorsi d'istruzione, degli studenti con disabilità).

## **QUALE IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DI UN GIUSTO PERCORSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA?**

La disciplina è prevista per coloro che sono certificati quali alunni con disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge n. 104/1992, così come modificati dal decreto legislativo n. 66/2017, in particolare dall'articolo 5 dello stesso.

Quindi, innanzitutto, occorrerà presentare all'Inps la richiesta per essere sottoposti a visita per l'accertamento di tale condizione di "disabilità" (così come accade anche oggi) e l'Inps darà riscontro entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, con una visita collegiale composta da: un medico legale che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti scelti tra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del minore. Tale commissione sarà integrata da un assistente specialistico o operatore sociale, individuato dall'Ente Locale, da un medico Inps e da un medico in rappresentanza, volta per volta, di una delle quattro Associazioni Anffas, Anmic, Uic ed ENS, a seconda del tipo di patologia (rispettivamente intellettiva, fisica, visiva o uditiva) da accertare.

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, la famiglia trasmetterà la relativa certificazione all'unità di valutazione multidisciplinare (composta da un medico specialista o esperto della condizione di salute dell'alunno; un neuropsichiatra infantile, un terapeuta della riabilitazione; un assistente sociale), che avrà il compito di redigere, in collaborazione con la famiglia e con un rappresentante dell'Amministrazione Scolastica, un profilo di funzionamento dell'alunno secondo i criteri del modello bio-psico.sociale dell'ICF, utile alla formulazione del PEI (progetto educativo individualizzato) e del più ampio progetto individuale di vita ai sensi dell'art. 14 Legge n. 328/00.

**Tale profilo di funzionamento servirà** a descrivere come l'alunno vive i vari contesti (ambientali, relazionali) e quindi, porta già a **definire le competenze professionali** (insegnante di sostegno, assistenze di base, ecc..) e la **tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali** (necessità

di ausilio di un pc) necessarie per l'inclusione scolastica.

(n.b. non si identifica invece la quantità e l'intensità dei sostegni e supporti e non solo delle ore di sostegno – sul punto si veda meglio oltre).

Sulla scorta del profilo di funzionamento la scuola procederà a elaborare ed approvare il c.d. PEI, riunendo i docenti contitolari (nel caso di scuola primaria) o il consiglio di classe (in caso di scuola secondaria), con la partecipazione sia dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità sia delle figure professionali specifiche interne (docente di sostegno già in servizio presso la scuola) ed esterne (servizi riabilitativi) alla scuola che interagiscono con la classe o con l'alunno con disabilità e con il supporto dell'unità valutativa di cui sopra.

Nel PEI, che viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, **si individuano gli strumenti, le strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento consono al profilo di funzionamento dell'alunno, attraverso anche l'esplicitazione delle modalità inclusive e di relazione che si instaureranno all'interno del contesto classe e per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola – lavoro, attraverso anche l'individuazione delle modalità di coordinamento con il più ampio progetto individuale di vita dell'alunno redatto ai sensi dell'art. 14 Legge n. 328/00.**

Infatti, la famiglia potrà altresì richiedere per il proprio figlio (visto che è solo una facoltà, anche se fortemente consigliato da Anffas) la redazione del più ampio progetto individuale, di cui il PEI diverrebbe parte integrante, da coordinare e far interagire costantemente. Tale più ampio progetto deve essere redatto dal Comune d'intesa con l'Azienda Sanitaria di riferimento e coordinandosi con l'istituzione scolastica e tutte le agenzie formali ed informali di supporti e sostegni, che quotidianamente entrano in relazione con il minore.

Purtroppo, però, secondo la formulazione del decreto, sembra che nel PEI, oltre a non essere più definito il numero delle ore di sostegno didattico, non sarà neppure più definita la quantità (in termini di ore alla settimana e di intensità) dell'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, che, quindi, andrebbe definita con l'Ente Locale erogatore, meglio se all'interno del procedimento volto alla redazione del progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 (anche se, si ricorda, la sua richiesta è facoltativa).

Mentre la quantificazione delle ore di sostegno segue il procedimento qui appresso delineato.

## **QUANTIFICAZIONE ORE DI SOSTEGNO DIDATTICO**

Quando il sistema andrà a regime (quindi dopo il 1 gennaio 2019 ed a partire dall'a.s. 2019/2020), non sarà più il GLHo (composto da docenti curricolari, di sostegno e rappresentanti di Asl e Comune che bene conoscono l'alunno e ce l'hanno già in carico) a proporre la formulazione delle ore di sostegno per ciascun singolo alunno con disabilità al Dirigente Scolastico, perché poi questo predisponga la richiesta della dotazione organica globale sul sostegno per l'intera scuola che presenterà il Dirigente Scolastico.

Infatti, l'articolo 7 del decreto legislativo nulla dice in merito allorquando parla del PEI, mentre all'articolo 10 del decreto n. 66/2017 prevede che il Dirigente Scolastico, sentito il Gruppo di Inclusione della scuola e sulla scorta dei singoli PEI, proponga al GIT (Gruppo per l'Inclusione



scolastica Territoriale) la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno e sia, poi, il GIT sulla base del Piano sull'Inclusione della scuola, dei singoli PEI e dei singoli progetti individuali ex art. 14 Legge n. 328/00 (se esistenti, visto che il richiederlo è facoltativo) degli alunni con disabilità della scuola e sentito il Dirigente Scolastico a fare una proposta di quantificazione delle risorse di sostegno didattico all'Ufficio Scolastico Regionale, che assegna definitivamente le risorse.

Ma se così fosse tale nuovo processo tenterebbe di svuotare il valore del PEI, visto che, poi, la valutazione della congruità delle ore di sostegno sarebbe rimessa ad organi sì tecnici, ma che nulla conoscono dell'alunno. In tal senso va però meglio rivendicata la congruità tra l'individuazione dell'organico di sostegno da richiedere per la scuola e i singoli Pei e progetti individuali.

### **COME CONCRETAMENTE INTERVIENE LA FAMIGLIA IN TUTTO IL PROCESSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA ?**

1. La famiglia richiede l' "accertamento della disabilità in età evolutiva secondo la Legge n. 104/1992" ed, ottenutolo, lo consegna all'unità di valutazione multidisciplinare, alla scuola e all'ente locale per la rispettiva redazione del profilo di funzionamento (che sostituisce la precedente diagnosi funzionale), secondo un modello bio-psico-sociale dell'ICF, del PEI scolastico e del PROGETTO INDIVIDUALE di cui all'articolo 14 Legge n. 328/00. Questi due è logico che devono partire dal considerare quanto determinato con il profilo di funzionamento. (art. 5).

2. La famiglia collabora alla redazione del profilo di funzionamento all'interno dell'unità di valutazione multidisciplinare (art. 5), che ha la particolarità di *"definire anche le competenze professionali e la tipologia di misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica"*. La famiglia, se lo vuole, richiede e collabora alla redazione del progetto individuale di cui all'art. 14 Legge n. 328/00 (art. 6).

3. La famiglia partecipa alla elaborazione ed approvazione del PEI scolastico (art. 7), insieme ai docenti contitolari o al consiglio di classe e delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

4. La famiglia può chiedere (art. 14 comma 3) che, nell'interesse dell'alunno con disabilità, l'insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato venga riconfermato per l'anno scolastico successivo, salvo il limite di non superamento dei tre anni di precariato che farebbe scattare, in danno del Miur, l'assunzione in ruolo.

Ma il problema è che nel PEI non si formulerà più l'ipotesi di quantificazione delle ore di sostegno (come invece si fa ora secondo quanto previsto dal DPCM 185/2006) o dell'assistenza specialistica, ecc.. (abbiamo detto che nel profilo di funzionamento si individua la "qualità" non "quantità di risorse"). In sostanza, si corre il rischio che proprio la quantificazione dei sostegni più rilevanti vengano determinati secondo logiche diverse da quelle del profilo di funzionamento, sminuendo quindi molto dell'utilità del processo sopra delineato.

Occorre altresì chiedersi dove concretamente si attui quel principio di AUTODETERMINAZIONE, riconosciuto direttamente all'alunno sin dal primo articolo del decreto, ma poi mai concretamente, lungo di esso, praticato.



## COME CONCRETAMENTE INTERVENGONO LE ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO IN TUTTO IL PROCESSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA?

1. **Le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica** (quindi solo quelle che si occupano di inclusione scolastica) **integrano il GIT** (Gruppo per l'inclusione territoriale), ma (art. 9 comma 6) **solo per compiti ulteriori a quelli di definizione della proposta delle ore di sostegno didattico per ciascun istituto** (rimaste fuori anche in questa fase dell'individuazione del sostegno didattico, affinché il sostegno sia prerogativa dell'amministrazione scolastica), **potendo partecipare all'attività di programmazione delle attività e coordinamento dei diversi livelli istituzionali del territorio.**
2. Le Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale in tema di inclusione scolastica partecipano al GLIR (art. 9 comma 2) quale supporto alle reti di scuole per la progettazione e realizzazione di piani di formazione per il personale scolastico, di supporto al GIT e di elaborazione con l'USR di ipotesi di accordi di programma tra le varie istituzioni del territorio.
3. Le Associazioni maggiormente rappresentative sul territorio in tema di inclusione scolastica **fanno consulenza e supporto**, insieme ai genitori e studenti, **al GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusività) di ciascun istituto per la definizione ed attuazione del Piano Annuale sull'Inclusività (art. 9 comma 9)**, con cui individuare le modalità di utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
4. Le associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica (non quindi le grandi Associazioni della disabilità *tout court*) compongono l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica presso il Miur che si coordina con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 15). Tra i compiti dell'Osservatorio Miur degni di rilievo sono *“le proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione”* e *“pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica”*.

## QUANDO SI UTILIZZERANNO LE NUOVE REGOLE?

A partire dal 1 settembre 2017 per i GLI ed i GLIR.

A partire dal 1 gennaio 2019 per gli accertamenti, il profilo funzionale, le nuove modalità del PEI E del progetto individuale, i consigli di classe, ecc...

Roma, 26 giugno 2017